



Verbale dell'Assemblea dei Soci

Il giorno 22 Ottobre 2020 alle ore 20,30 presso il la sede del circolo Tira e Mola, situata in Via Ronchi Fosdondo, 1/c a Correggio si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci - In seconda convocazione. Data la situazione sanitaria, al fine di garantire la sicurezza dei soci, L'assemblea si è tenuta anche con modalità a distanza garantendo il riconoscimento personale di ogni singolo socio collegato. L'assemblea è convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. **Modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/'17 - "Codice del Terzo Settore".**
2. **Varie ed eventuali**

L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante Marino Carretti che nomina quale Verbalizzante Milena Losi

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 10 iscritti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, modifica ed integrazioni obbligatorie dello statuto vigente

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche allo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Milena Losi

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	10 NOV. 2020
SERIE	3
N. 5664	CON E
IL DIRETTORE DELL'U.T.	
FIRMA SU DELEGATA DEL DIRETTORE	
PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA NATALE ANTONINO	
Giulia Lazzaretti	

IL PRESIDENTE

Marino Carretti

STATUTO

ART.1

Il Circolo Arci Tira e Molla APS , è una associazione di promozione sociale costituita, in Correggio (RE) ai sensi del D.lgs 117/17, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

ART. 2

Il Circolo Arci Tira e Mola-APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è quello con lo scopo di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, didattiche, ambientali, turistiche, gastronomiche, agricole, artigianali e sportive (quali corsi, concerti, viaggi, rassegne, tornei, seminari, conferenze, ecc.), nonché servizi (quali scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc.) contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Sono attività prioritarie del Circolo, dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Le attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità, corsi, teatro, cinema.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia, di norma, compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, anche contestualmente alla presentazione della stessa, la qualifica di socio diventerà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

ART. 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere, ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci, iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci e che abbiano rinnovato la tessera almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

ART. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso, espulsione o radiazione, mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti, dimissioni (che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo).

ART.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il reclamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del circolo ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente o agli Organismi di controllo sovraordinati dell'Associazione entro trenta giorni, ricorso sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

ART.11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

Il Circolo trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.12

Il Rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

ART.13

Il Rendiconto dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo risultante dal bilancio sarà devoluto a fondo a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti e attrezzature. E' fatto divieto distribuire anche in modo diretto, indiretto o differito utili od avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Circolo stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo a cui devono essere invitati tutti i soci.

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.

ART.15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Le delibere approvate in assemblea devono essere rese note ai soci del Circolo tramite l'affissione in bacheca dei verbali delle assemblee.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 30.

ART. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo altra metodologia decisa dall'assemblea dei soci.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate, al fine della consultazione da parte dei soci con l'indicazione, per le elezioni, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, nulle e bianche, e dei voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà poi essere esposto nella sede sociale e resta successivamente agli atti a disposizione dei soci.

ART. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il Rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi dirigenti (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione al Circolo;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e fami gli scrutini;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 16.

ART.19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente o il consiglio direttivo Io reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno motivato la convocazione.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di 5 consiglieri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario);
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- nominare uno o più consiglieri delegati a valutare le domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o del Vice Presidente in sua vece, e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 26

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 27

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri.

Il sindaco Revisore, o il collegio dei Sindaci, ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) o straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge

In tal caso ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 28

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

ART. 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro e ricoperte a titolo gratuito.

ART. 30

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, indipendentemente dalla convocazione.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice del terzo settore, del civile e delle leggi vigenti.

